

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92]**

(93/C 124/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 <sup>(1)</sup>, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 <sup>(2)</sup>, la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, qui di seguito elencati, sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
40.0180	18	Corea del Sud	22 T	19. 3. 1993
40.0410	41	Messico	750 T	17. 3. 1993

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

## AIUTI DI STATO

C 8/90

Italia

(93/C 124/06)

*(Articoli da 92 a 94 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, concernente misure a favore dell'industria di trasformazione del pesce azzurro nella regione Emilia Romagna**

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 28 marzo 1990 <sup>(1)</sup>.

«Con lettera SG(90) D/21953, del 14 maggio 1990, la Commissione ha comunicato al governo italiano la decisione di avviare la procedura di esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE nei confronti delle misure in oggetto. Con lettera in data 12 giugno 1990 le autorità italiane hanno trasmesso la loro risposta alla Commissione.

La Commissione ha esaminato il regime di aiuti in causa in base agli articoli 92 e seguenti del Trattato e alle linee

direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca <sup>(2)</sup> che impongono il rispetto di determinate condizioni affinché detti aiuti possano ritenersi compatibili con il mercato comune.

La Commissione informa il Vostro governo che essa non si oppone alla concessione degli aiuti suindicati. La Commissione invita le autorità italiane a tenerla informata sull'applicazione degli aiuti in oggetto mediante invio di una relazione. Essa si riserva la facoltà di riesaminare la propria posizione nel caso constataste l'esistenza di elementi di incompatibilità con il diritto comunitario.»

<sup>(1)</sup> GU n. C 147 del 16. 6. 1990, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 152 del 17. 6. 1992.